



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia
Il Dirigente giusto D.P. 16/2019

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
 www.provincia.brindisi.it www.provincia.brindisi.it

N. _____ **di prot.**
 (da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

Solo PEC

Formica Ambiente s.r.l.
 formicambiente@epec.it

E, p.c.

ARPA Puglia
 Dipartimento Provinciale di Brindisi
 dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
 ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
 serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
 serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1
 Dipartimento di prevenzione (BR)
 protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
 protocollo@pec.ager.puglia.it

OGGETTO: Formica Ambiente s.r.l. – Autorizzazione integrata Ambientale n. 4/2014
Efficacia del Provvedimento.

Premesso che:

- con provvedimento n. 4 del 23 gennaio 2014, pubblicato sul BURP n. 24 del 20/02/2014, il dirigente dell'ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia ha rilasciato alla società Formica Ambiente srl il "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC/AIA n. 348 del 05/06/2008 e riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impianto Formica Ambiente SpA di Brindisi, codice attività IPPC 5.1 e 5.4";
- nel dispositivo del provvedimento n. 4/2014 si stabilisce che "l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies, co. 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i";
- pertanto, ai sensi di quanto stabilito nel provvedimento n. 4/2014, lo stesso scadrebbe in data 23 gennaio 2020;
- tuttavia l'intervenuto D.lgs. 46 del 4 marzo 2014 ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., tra cui il prolungamento della validità delle autorizzazioni integrate ambientali;
- in particolare il novellato art. 29-octies co. 3 prevede che "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione";

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 22295 del 27/10/2014 ha trasmesso una circolare contenente le *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*;
- tali *Linee di Indirizzo*, in merito all'applicazione del rinnovo periodico, precisano che *"sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA"*.

Con nota prot. 14681 del 18/03/2015 il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha informato tutti i Gestori delle installazioni AIA di propria competenza delle modifiche introdotte dall'intervenuto D.Lgs. 46/2014, precisando che – al fine di valutare le istanze di proroga e/o rinnovo per i singoli impianti – è necessario che il Gestore trasmetta apposita istanza *"almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata"*, allegando la documentazione elencata nella predetta nota. In base alle risultanze della valutazione sulla documentazione presentata, l'Autorità competente *"può decidere se concedere la proroga della scadenza dell'AIA, sulla base dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oppure se disporre il riesame dell'autorizzazione, ai sensi della Parte II del decreto richiamato"*.

Con nota prot. 106/19 del 30 luglio 2019, acquisita al prot. 24627 del 30/07/2019 dell'Ente, l'ing. Paolo Stella, in qualità di legale rappresentante del complesso IPPC denominato Piattaforma Polifunzionale per il trattamento, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi della Formica Ambiente, ha presentato domanda di rinnovo e proroga della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/2014, in riscontro alla citata nota prot. 14681 del 18/03/2015, allegando la documentazione ivi elencata.

Inoltre, anche dall'esame di quanto trasmesso dal Gestore, è emerso che *medio tempore* sono state adottate, con Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.8.2018, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, entro quattro anni dal 17.8.2018, vale a dire entro il **16/08/2022**, l'installazione dovrà in ogni caso essere sottoposta a riesame complessivo.

Pertanto, nelle more dell'avvio, ai sensi di quanto previsto dall'29-octies co. 3 lett. a), del procedimento di riesame complessivo dell'installazione, che dovrà in ogni caso concludersi entro il 16/08/2022, si fa presente che – avendo il Gestore presentato istanza nei termini previsti – l'efficacia del provvedimento di AIA, di cui alla D.D. n. 4/2014 e successive modifiche, resta valida fino all'adozione del nuovo provvedimento da parte dell'Ufficio scrivente, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 29-octies co. 11 *"fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso"*.

Corrado Selvi

Il Segretario Generale
Salvatore Maurizio Moscara